



COMUNICATO UFFICIALE N.10

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi l'8 Giugno 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Marco PEZZATI/A.S.D. SAN LUCA

La C.A.E. riunitasi in data 08.06.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Pezzati Marco, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 12.01.2022 alla società A.S.D. San Luca ed inviato a questa Commissione in data 12.05.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società A.S.D. San Luca per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00, con decorrenza dal 01.10.2020 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto dalla suindicata società il minor importo di Euro 6.180,00, nonché di aver percepito la somma di Euro 7.200,00 dal CONI per il tramite della società "Sport e Salute Spa", con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società A.S.D. San Luca del residuo importo di Euro 1.620,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. San Luca, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società A.S.D. San Luca al pagamento in favore del sig. Pezzati Marco della somma di Euro 1.620,00 (millesecentoventi/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore FLORIO/S.S.D.CASARANO CALCIO

Con ricorso trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato in data 27.04.2022, il calciatore Salvatore Florio, ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la S.S.D. Casarano Calcio con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 4.500,00;
- che risulterebbe tutt'oggi creditore verso la Società di euro 1.000,00, oltre interessi dal 2.12.2021 (data dell'inadempimento) sino al soddisfo;

La S.S.D. Casarano Calcio non si è costituita in giudizio.

All'udienza tenutasi in data 8.06.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, poiché rispetto all'esposizione dei fatti da parte del ricorrente – il quale ha ritualmente allegato l'esistenza del rapporto mediante deposito dell'accordo economico regolarmente sottoscritto e vidimato – nulla è stato dedotto dalla società circa il denunciato omesso pagamento delle somme per cui è causa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, condanna la S.S.D.Casarano Calcio, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig.Salvatore Florio dell'importo di €1.000,00, oltre interessi legali dal 2.12.2021 sino al soddisfo..

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla società S.S.D.Casarano Calcio di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Alessanro RUGGIERO/A.S.D.TROINA

La C.A.E. riunitasi in data 08.06.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Ruggiero Alessandro regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 21.03.2022 alla società A.S.D. Troina ed inviato in pari data a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società A.S.D. Troina, militante nel campionato di serie D, per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 7.000,00 forfettariamente determinato, con decorrenza dal 02.09.2021 al 30.06.2022. Successivamente il calciatore in questione veniva trasferito ad altro sodalizio sportivo, l'A.S.D. Città di Acireale 1946, per il quale veniva tesserato con decorrenza dal 05.11.2021, con la conseguenza che, fino a tale data, lo stesso era da considerarsi sotto contratto con la società A.S.D. Troina. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto la minor somma di Euro 400,00 con la conseguenza che, tenuto conto del periodo di effettivo tesseramento, sarebbe creditore di una somma residua pari ad Euro 1.106,57, di cui in questa sede chiede il pagamento, oltre interessi legali.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD Troina Calcio, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Giova innanzitutto evidenziare che gli emolumenti previsti dagli accordi economici stipulati tra le parti vengono determinati in misura forfettaria con riferimento all'intera stagione sportiva, dovendosi viceversa considerare le rate mensili – dieci nel caso di specie – una mera modalità di erogazione degli stessi.

Ciò detto, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell'importo dovuto in favore del calciatore, così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 02.09.2021 e sino al 05.11.2021, per un totale di 65 (sessantacinque) giorni, il compenso effettivamente dovuto in suo favore è il seguente = € 7.000,00 : 302 gg durata contratto = € 23,178 compenso giornaliero x 65 gg di tesseramento = € 1.506,57 - € 400,00 già percepiti = € 1.106,57.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le ragioni di cui in motivazione, condanna la società A.S.D. Troina al pagamento in favore del sig. Ruggiero Alessandro della somma di Euro 1.106,57 (millecentosei/57), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
ordina alla Società A.S.D. Troina di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELCALCIATORE Gianmarco MEO/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 08.06.22 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;

letto il ricorso del calciatore Gianmarco MEO regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 11 aprile 2022 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione in pari data con il quale dato atto che: a) per la stagione sportiva 2021/2022 era tesserato con la società F.C. Rieti s.r.l. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.11.2021 al 30.05.2022 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 2.800,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società non gli corrispondeva alcun importo; c) era stato svincolato in data 02.02.2022 e , pertanto, risultava creditore della somma di € 1.247,38, maturata dalla data di decorrenza indicata nell'accordo economico- 01.11.2021- alla data dello svincolo – 02.02.2022- , somma così determinata : € 2.800,00 totale accordo economico dal 01.11.2021 al 30.05.2022; € 2.800,00 : 211 (giorni dal 01.11.2021 al 30.05.2021 = € 13,27 al giorno; € 13,27 x 94 (giorni dal 01.11.201 al 02.02.2022 data di svincolo)= € 1.247,38; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 1.247,38 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oggi art. 28 comma 4 citato Regolamento, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;

Ascoltato il difensore del calciatore nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il calciatore ha prodotto l'accordo economico sottoscritto con la società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevede la corresponsione di un compenso lordo di € 2.800,00, rappresentando di non aver ricevuto alcuna somma e che egli era stato svincolato in data 02.02.2022 con la conseguenza che era creditore della società F.C. Rieti s.r.l. della somma di € 1.247,38, determinata come rappresentato innanzi. La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire obiezioni e/o scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché si deve ritenere le somme vantate dal ricorrente documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND e nella durata specificata nel ricorso.

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società F.C. Rieti s.r.l. debba essere condannata al pagamento dell'importo di € 1.247,38 e degli interessi (la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. MEO Gianmarco della somma di

Euro 1.247,38 (milleduecentoquarantasette//38 oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELCALCIATORE. Diadier CAMARA/GLADIATOR 1924 SSD ARL

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 22 aprile 2022, alla C.A.E. e alla Gladiator 1924 SSD ARL, il sig. Diadier CAMARA, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con l'associazione Gladiator 1924 SSD ARL, un accordo economico con decorrenza dal 30.12.2021 al 30.06.2022. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo di euro 3.000,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore Diadier CAMARA a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico. Il calciatore, in data 10.02.2022, veniva trasferito ad altro sodalizio.

La Gladiator 1924 SSD ARL non versava alcuna somma al calciatore durante la stagione sportiva, rimanendo debitrice per la minor somma di euro 668,38 calcolati per la sola durata del rapporto economico.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 8 giugno 2022. In data 28 aprile 2022, il ricorrente comunicava l'intervenuto accordo transattivo tra le parti, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, visto l'atto di rinuncia per intervenuto accordo delle parti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone l'incameramento della tassa versata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE.Max Rico BARNOFSKY/A.S.D.SAN LUCA

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 21 aprile 2022 alla A.S.D. San Luca e alla CAE, il sig. Max Rico Barnofsky, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la A.S.D. San Luca (di seguito per brevità associazione).

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 14.400,00 a partire dal 13 settembre 2021 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla associazione euro 2.600,00, di essere stato svincolato in data 17 dicembre 2021 e di essere creditore del residuo importo di euro 2.463,00, e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 2.463,00, a saldo di quanto dovuto.

Di seguito viene ripercorso il calcolo proposto dal calciatore.

Il calciatore sostiene che gli emolumenti da corrispondere siano pari alla differenza tra l'importo di euro 2.600,00 già ricevuto e il maggior importo relativo al periodo in cui è stato tesserato con

l'associazione sino allo svincolo pari ad euro 5.063,00, residuando quindi l'importo di euro 2.463,00 di cui sarebbe ancora creditore nei confronti dell'associazione.

Il calciatore prospetta un calcolo in parte a mesi e in parte a giorni. In particolare, secondo il ricorrente, poiché l'accordo prevede il pagamento in dieci rate, queste sarebbero corrispondenti ad altrettante mensilità di pagamento, fatta eccezione delle frazioni di mensilità che andrebbero calcolate in proporzione.

Nelle more l'associazione faceva pervenire delle memorie difensive con cui chiedeva il parziale rigetto della domanda avversaria, ritenendo che in applicazione del disciplinare interno all'associazione il credito ancora vantato dal calciatore fosse pari ad euro 960,00 e che, il calciatore non dovesse beneficiare dell'erogazione dell'ulteriore importo poiché era incorso in molteplici violazioni del regolamento interno soggette all'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Il calciatore replicava, con un'ulteriore memoria, dichiarando di non conoscere l'esistenza del disciplinare, né di aver ricevuto le comunicazioni delle predette sanzioni e in ogni caso nel merito le stesse dovevano ritenersi infondate.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 8 giugno 2022.

L'udienza si teneva in camera di consiglio, all'esito della quale la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, deve preliminarmente rilevare

l'erroneità del calcolo proposto dal calciatore. Questa Commissione ha costantemente evidenziato che l'accordo economico consente d'individuare il periodo di tesseramento tra l'associazione e il calciatore. L'inserimento all'interno dell'accordo delle clausole contenenti espressioni quali *"la società si impegna...a corrispondergli i seguenti importi lordi da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo..."* costituisce una mera pattuizione sulla modalità di pagamento, consentendo che nell'ambito di un rapporto di durata i relativi emolumenti pattuiti, comunque per un periodo coincidente con il tesseramento, siano corrisposti in più soluzioni, per l'appunto a rate. Da ciò ne consegue che nel caso di interruzione anticipata del rapporto e conseguente svincolo del calciatore, il calcolo dovrà essere effettuato operando una proporzione con un calcolo a giorni, non potendosi ragionare in termini di mensilità per la minor durata della prestazione.

Con riferimento al caso di specie, l'importo deve essere calcolato tenendo conto dei giorni effettivi della durata del rapporto, dalla sottoscrizione dell'accordo sino allo svincolo, per un totale di 95 giorni. L'importo da corrispondersi per ciascun giorno viene ricavato dalla divisione tra l'importo totale dell'accordo (euro 14.400,00) e il numero di giorni complessivi dell'accordo (pari a 290). Una volta ricavato l'importo lordo giornaliero pari ad euro 49,65, lo stesso deve essere moltiplicato per i predetti 95 giorni, per un totale di euro 4.716,75, cui vengono sottratti euro 2.600,00 corrisposti dall'associazione, residuando l'importo di euro 2.116,75.

Quanto alle doglianze dell'associazione la Commissione osserva che il calciatore ha contestato di conoscere persino l'esistenza del Regolamento interno della associazione. In atti non vi è prova di comunicazioni al calciatore, né delle contestazioni in merito alla sua condotta, aventi comunque carattere disciplinare, né delle sanzioni che l'associazione ritiene di aver irrogato.

Tanto premesso, la Commissione Accordi Economici, per quanto esposto dichiara assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti;

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Max Rico Barnofsky essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l'importo di euro 14.400,00;

visto l'inadempimento quantificato dalla CAE nella minor somma di euro 2.116,75, così come indicato nella parte motiva

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. San Luca al pagamento in favore del sig. Max Rico Barnofsky della somma di euro 2.116,75 da corrisponderci nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo ind.amministrazione@figc.it
Ordina alla A.S.D. San Luca di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE.Matteo SERROTTI/USD ATHLETIC CARPI 2021

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 7 aprile 2022 alla USD Athletic Carpi e alla CAE, il sig. Matteo Serrotti, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la USD Athletic Carpi (di seguito per brevità associazione).

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 18.400,00 a partire dal 15 settembre 2021 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

In data 30 dicembre 2021, il calciatore veniva trasferito alla AC Prato SSD a RL.

L'associazione a fronte di un compenso annuale lordo di euro 18.400,00 versava euro 5.600,00 al calciatore.

Il calciatore con l'atto introduttivo ha chiesto la condanna dell'associazione all'ulteriore importo di euro 1.171,28.

In particolare, il calciatore dichiara che l'importo per ogni singolo giorno di tesseramento è pari ad euro 63,88, calcolati tenendo conto dell'importo lordo complessivo indicato nell'accordo pari ad euro 18.400, per il periodo di tesseramento corrispondente ai 288 giorni indicati nell'accordo computati a far data dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022.

L'importo di euro 63,88 viene moltiplicato per i giorni ricompresi dal tesseramento sino al trasferimento avvenuto in data 30 dicembre 2021, per un totale di 106 giorni.

L'importo così calcolato è pari ad euro 6.771,28. All'importo di euro 6.771,28 viene sottratta la somma di euro 5.600, già corrisposta dall'associazione.

In data 3 maggio 2022, l'associazione ha fatto pervenire una memoria difensiva, in cui chiedeva il rigetto integrale di tutto quanto richiesto dal ricorrente, specificando che l'importo di euro 5.600,00 era stato oggetto di un accordo transattivo da parte del calciatore e, quindi, accettato e quietanzato con atto del 30 dicembre 2021.

L'associazione formulava mezzi istruttori e chiedeva il rinvio degli atti in FIGC-Procura Federale, rilevando la pretestuosità dell'azione.

Il calciatore trasmetteva memorie difensive, insisteva nella propria richiesta di pagamento, non contestava l'esistenza dell'accordo e la genuinità della firma, ma rilevava che detto accordo era viziato sotto il profilo della volontà, poiché era il risultato dell'esigenza di cambiare squadra e, a tal fine, chiedeva l'ammissione della prova per testi. Anche la difesa del ricorrente concludeva chiedendo l'invio degli atti in FIGC- Procura Federale.

All'udienza dell'8 giugno 2022, le parti, dopo ampia discussione, insistevano nelle rispettive conclusioni, così come rassegnate in atti.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, dichiara accertata l'esistenza dell'accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l'importo lordo di euro 18.400,00;

dichiara documentato l'accordo transattivo per euro 5.600,00 per il minor periodo di tesseramento, valido ed efficace, avente carattere assorbente di ogni altra valutazione di merito; rileva che entrambe le parti hanno chiesto la trasmissione degli atti alla Procura.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso del sig. Matteo Serrotti.

Dispone l'incameramento della tassa versata all'atto dell'iscrizione del ricorso.

Dispone il trasferimento degli atti alla FIGC-Procura Federale per quanto di competenza.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Sergio CRUZ PEREIRA/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

Il sig. CRUZ PEREIRA Sergio (cod. fisc. CRZSRG88M22Z602S), per tramite del proprio difensore, in data 15.04.2022 ha trasmesso a mezzo PEC alla ASD Biancavilla 1990 Sporting (Matricola 82003) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta ASD Biancavilla 1990 Sporting, corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

In particolare il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la ASD Biancavilla 1990 Sporting, militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 30.09.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, regolarmente depositato presso il competente Dipartimento, come consta dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 18.000,00 da versare in rate mensili di uguale importo al netto delle ritenute fiscali.

Il 16 dicembre 2021, poi, il calciatore veniva inserito nelle liste di svincolo e sino a tale data la società aveva provveduto al versamento del solo importo di euro 2.000,00, per cui, a parere del reclamante, risulterebbe ancora debitrice della residua somma di euro 3.058,13, ottenuta dividendo l'importo lordo globalmente convenuto per l'intera stagione (euro 18.000,00) per i giorni di complessiva durata dell'accordo (30.09.2021/30.06.2022 gg. 274) e moltiplicando l'importo giornaliero così ottenuto per il numero di giorni intercorsi sino al deposito del reclamo (21.03.2022 per gg. 77), detratta, quindi, dalla somma così ottenuta quella di euro 2.000,00 ricevuta.

In considerazione di ciò il reclamante chiede alla Commissione adita di accertare che la ASD Biancavilla 1990 Sporting è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata sino alla data del 15.12.2021, pari ad euro 3.058,13, oltre interessi, e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse ritenere di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali.

La ASD Biancavilla 1990 Sporting (matr. 82003), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha fatto pervenire alla Commissione in data 31.05.2022, a mezzo dei nominati difensori, una memoria con la quale eccepiva l'infondatezza della pretesa avanzata dal Calciatore per avere la società già corrispostogli quanto dovuto a saldo delle spettanze maturate fino alla data dello svincolo, risalente al mese di dicembre 2021. Produceva, altresì, pure un documento denominato "*Dichiarazione Liberatoria e Quietanza a Saldo*" datato 13 dicembre 2021, recante le firme del Signor Sergio Cruz Pereira e dal legale rappresentante della società.

Sulla scorta di ciò, ritenuto il reclamo inammissibile, improponibile e/o comunque del tutto infondata la pretesa del reclamante nel merito, null'altro spettandogli, la ASD Biancavilla 1990 Sporting chiedeva, in accoglimento dell'eccezione sollevata e dei rilievi svolti, il rigetto del reclamo, con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 500,00 per spese vive ed euro 2.500,00 per compensi legali, oltre accessori di legge.

All'udienza dell'8 giugno 2022 compariva il difensore del ricorrente, il quale rilevava ed eccepiva la tardività della costituzione della società e l'inammissibilità dei documenti prodotti. I difensori della società, dal canto loro, si riportavano alla memoria ed esibivano l'originale del documento denominato "*Dichiarazione Liberatoria e Quietanza a Saldo*" datato 13 dicembre 2021.

Il procedimento veniva, quindi, tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell'Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Sig. Sergio CRUZ PEREIRA e la ASD Biancavilla 1990 Sporting, del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene in via preliminare di dover accogliere l'eccezione di tardività della costituzione della società sollevata dalla difesa del calciatore.

Come detto, infatti, la memoria difensiva è pervenuta alla CAE ben oltre il termine consentito dall'art. 28 n. 5 Regolamento LND, che espressamente prevede la possibilità per la parte resistente di inviare memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso e che, inoltre, eventuali nuove memorie e/o documenti possono essere trasmessi dalla parte nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, pena l'inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti oltre detto termine.

Nel caso di specie risulta dagli atti a disposizione della Commissione che il ricorso è stato notificato dalla difesa del calciatore alla società F.C. Rieti s.r.l. a mezzo pec in data 15 aprile 2022, per cui la costituzione sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2022: invece, come evidenziato, le memorie difensive della ASD Biancavilla sono pervenute alla CAE soltanto il 31 maggio 2022. Nessun atto o documento, pertanto, poteva essere depositato e/o prodotto dalla società neppure successivamente, stante la mancata sua costituzione.

La CAE, quindi, dichiara l'inammissibilità della costituzione della ASD Biancavilla 1990 Sporting: nel merito, invece, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento. La mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili inducono a ritenere provata la pretesa del reclamante Sig. Cruz Pereira in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Quanto alla determinazione della somma che la società è tenuta a versare al reclamante, il Collegio ritiene corretto procedere alla esatta quantificazione in ragione della durata effettiva in giorni della prestazione sportiva, così come corretto si ritiene pure il calcolo svolto dal reclamante: euro 18.000,00 (importo globale lordo convenuto) : 274 (periodo di durata massima del rapporto) = 65,69 (compenso giornaliero) x 77 giorni (durata effettiva del rapporto) = euro 5.058,13 – 2.000,00 (acconti ricevuti) = euro 3.058,13.

Tanto considerato si ritiene che debba essere versata al reclamante la somma predetta maggiorata degli interessi, da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda al versamento dell'integrale effettivo saldo.

Deve osservarsi, infine, che la ASD Biancavilla 1990 Sporting ha inviato a questa Commissione un documento, quello denominato "*Dichiarazione Liberatoria e Quietanza a Saldo*" datato 13 dicembre 2021, recante anche una sottoscrizione che posta in corrispondenza della stampa del nome del calciatore Cruz Pereira Sergio, parrebbe riferibile allo stesso: atto il cui contenuto si pone, però, in palese in contraddizione con quanto esposto nel ricorso introduttivo. Con tale dichiarazione, infatti, il Sig. Cruz Pereira avrebbe rilasciato ampia e liberatoria quietanza a favore della ASD Biancavilla, diversamente da quanto indicato nel ricorso introduttivo e ribadito dal difensore del reclamante ancora in occasione dell'udienza dell'8 giugno 2022. La presenza di tale documento agli atti della procedura, quantunque inutilizzabile, stante l'inammissibilità della costituzione della ASD Biancavilla, non impedisce che lo stesso possa essere fatto oggetto di esame da parte del Collegio, il

quale non può esonerarsi dal trasmettere gli atti alla Procura Federale, ex art. 28 n. 8 Regolamento LND, per quanto di competenza.

“I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, che hanno pieno valore probatorio solo se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla ASD Biancavilla 1990 Sporting (Matricola 82003), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al Signor CRUZ PEREIRA Sergio (cod. fisc. CRZSRG88M22Z602S), la somma di euro euro 3.058,13 (tremilacinquantotto/13), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Sergio Cruz Pereira del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Biancavilla 1990 Sporting (Matricola 82003), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di comunicare al competente Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.

Dispone per le ragioni sopra in motivazione, la trasmissione degli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale, per quanto di propria competenza.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Davide SALVATORI/SSD ARL NERETO CALCIO

Il sig. Davide Salvatori (cod. fisc. SLVDVD85E11L103X), per tramite del proprio difensore, in data 21.03.2022 ha trasmesso a mezzo PEC alla Nereto Calcio SSD a r.l. ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta NERETO Calcio SSD a r.l., con sede in Nereto (TE), S.S. 259 Via Vibrata snc (C.F. - P.IVA 0155650679 - Matr. 600786), corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

In particolare il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la NERETO Calcio SSD a r.l., militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.09.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, ritualmente e tempestivamente depositato presso il competente Dipartimento, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso globale lordo, per l’intera sua durata, di euro 20.000,00 con 10 rate mensili da euro 2.000,00 ciascuna.

La società, tuttavia, alla data del 21 marzo 2022 aveva provveduto al versamento del solo importo di euro 6.000,00, per cui, secondo il calciatore reclamante, risulterebbe ancora debitrice del residuo importo di euro 7.332,00 ottenuto dividendo l’importo lordo globalmente convenuto per l’intera stagione (euro 20.000,00) per i giorni di complessiva durata dell’accordo (01.09.2021/30.06.2022 gg. 303) e moltiplicando l’importo giornaliero così ottenuto per il numero di giorni intercorsi sino al deposito del reclamo (21.03.2022 per gg. 202), detratta, quindi, dalla somma così ottenuta quella di euro 6.000,00 ricevuta.

In considerazione di quanto esposto, quindi, il Sig. Davide Salvatori chiede alla Commissione adita di accertare che Società Sportiva Nereto Calcio SSD ARL (Matricola 600786) è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata sino alla data del 21.03.2022, pari ad euro

7.332,00, oltre interessi, e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse ritenere di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali.

Salvo e riservato ogni eventuale ulteriore reclamo per ottenere il pagamento delle ulteriori somme dovute, qualora non onorate, relativamente al periodo corrente dal 22.03.2022 al 30.06.2022, data di scadenza del contratto.

Non si è costituita la resistente Nereto Calcio SSD a r.l., né alcuno è comparso per la medesima all'udienza dell'8 giugno 2022, quantunque avesse ricevuto regolare comunicazione del reclamo e della fissazione dell'udienza. Nell'occasione è comparso, invece, il procuratore del reclamante Salvatori, il quale ha dato atto dell'intervenuto versamento da parte della società, nelle more, di ulteriori 2.000,00 euro a mezzo bonifico bancario, come da documentazione che pure ha prodotto. Confermava, pertanto, le conclusioni di cui al reclamo, intendendosi, tuttavia, la pretesa del calciatore ridotta ad euro 5.332,00 in considerazione dell'ulteriore acconto di cui sopra. Il procedimento è stato tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell'Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Sig. Davide Salvatori e la Nereto Calcio SSD a r.l., e del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all'art. 28 del Regolamento LND, per cui, stante la mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili, deve ritenersi provata la pretesa del reclamante Sig. Salvatori in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Quanto alla determinazione della somma che la società è tenuta a versare al Calciatore reclamante, il Collegio ritiene corretto procedere alla esatta quantificazione in ragione della durata effettiva in giorni della prestazione sportiva, quantunque fosse previsto il versamento in dieci rate mensili tutte di pari importo.

A tale stregua risulta corretto il calcolo svolto dal reclamante: euro 20.000,00 (importo globale lordo convenuto) : 303 (periodo di durata massima del rapporto) = 66,00 (compenso giornaliero) x 202 giorni (tempo trascorso sino alla presentazione del reclamo - 21.03.2022) = euro 13.332,00 - 8.000,00 (acconti ricevuti) = euro 5.332,00.

Tanto considerato - e ritenuto pure che i calciatori dilettanti sui compensi percepiti sino alla soglia di 10.000,00 euro non subiscono alcuna imposizione fiscale, mentre per i redditi eccedenti detto importo e sino ai 20.658,28 euro si vedono praticata una ritenuta a titolo di imposta del 23% -, si ritiene che la somma dovuta al calciatore per il periodo di durata della prestazione sportiva sino al 21 marzo 2022 ammonti ad euro 13.332,00 lordi, comprensivi, quindi, degli oneri fiscali previsti dalla legge. Detta somma, come detto lorda, va decurtata di quanto ricevuto dal calciatore a titolo di acconti - pari a complessivi euro 8.000,00, percepiti al netto dall'odierno reclamante - e maggiorata degli interessi, da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda al versamento dell'integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla NERETO Calcio SSD a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Nereto (TE), S.S. 259 Via Vibrata snc (C.F. - P.IVA 0155650679 - Matr. 600786), al Signor Davide Salvatori (cod. fisc. SLV DVD85E11 L103X), la somma di euro 5.332,00 (cinquemilatrecentotrentadue/00), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla Nereto Calcio SSD a.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

10) RICORSO DELCALCIATORE Andrea MIGLIORINI/U.S.D.LAVELLO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.6.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letta la memoria difensiva integrativa del calciatore Andrea Migliorini del 12.4.2022 (ricevuta a mezzo pec il 13.4.2022), regolarmente notificata il 13.4.2022 alla USD Lavello (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATO

- che la predetta memoria è stata depositata a seguito della Decisione/0081/TFNSVE-2021-2022 del 29.3-4.4.2022 con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (di seguito: T.F.N.) ha annullato la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 95/CS C.A.E. del 24.2.2022 e rinviato a questa Commissione “*per la sola convocazione e l’esame del merito*”; • che l’USD Lavello ha depositata la propria memoria il 13.4.2022;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore e dalla società;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositata dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e uditi il ricorrente e la resistente, virtualmente avvisati e presente, attraverso i rispettivi difensori all’udienza del 21 aprile 2022;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore, lamentando il mancato pagamento di una parte dei compensi pattuiti in virtù dell’Accordo Economico pluriennale ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto il 2.1.2020 con l’USD Lavello, adiva questa Commissione con ricorso del 30.11.2021 (notificato il 2.12.2021) chiedendo la condanna della società: • in via principale al pagamento della somma complessiva di euro 43.600,00; • in via subordinata al pagamento della somma di euro 12.000,00 (“*pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente sino alla data di presentazione del presente ricorso oltre all’importo delle mensilità che matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici*”); • in via ulteriormente subordinata al pagamento della somma di euro 9.000,00 (“*pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente a partire dal 28.9.2021 sino alla data di presentazione del ricorso oltre all’importo delle mensilità che matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici*”); oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.

La società si costituiva con memoria inviata – tardivamente – al ricorrente e alla C.A.E. il 4.1.2022, quando il termine perentorio di cui all’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D. (vigente *ratione temporis*) era ormai spirato (nel caso di specie l’ultimo giorno utile per la trasmissione della predetta memoria risultava essere, infatti, quello del 3.1.2022, considerato che oltre al 1° gennaio anche il 2 gennaio 2022 era un giorno festivo).

Il ricorso veniva deciso all’udienza del 2.2.2022 alla quale nessuna delle parti era presente.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 95/CS CAE del 24.2.2022, la C.A.E. dichiarava l’inammissibilità della costituzione della società resistente ed accoglieva parzialmente le domande formulate dal ricorrente e, per l’effetto, condannava la USD Lavello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore del calciatore Andrea Migliorini – per il periodo agosto-novembre 2021 – dell’importo di euro 12.000,00 oltre interessi dal dì dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Con reclamo del 3 marzo 2022 il calciatore impugnava la suddetta decisione avanti il T.F.N.: • eccependo, in via preliminare, l’avvenuta violazione del combinato disposto degli artt. 33, comma 2, dello Statuto del FIGC e 25 bis del Regolamento della LND non essendogli stato comunicato/notificato il provvedimento di fissazione dell’udienza dinnanzi alla C.A.E.; • chiedendo la declaratoria di nullità/annullabilità per omessa notifica della comunicazione di fissazione dell’udienza camerale e, per l’effetto, la rimessione del giudizio dinnanzi la C.A.E. per la sola convocazione e l’esame del merito, ferme le decadenze e le preclusioni già maturate nei confronti dell’USD Lavello.

La società si costituiva avanti il T.F.N. con memoria trasmessa il 9.3.2022 chiedendo, in via principale, il rigetto integrale dell’avverso reclamo.

Il T.F.N. trattava la questione nell’udienza del 29 marzo 2022 e rilevato che, dalla documentazione in atti, la notifica della comunicazione di fissazione dell’udienza del 2.2.2022 non era avvenuta correttamente (con impossibilità, dunque, del sig. Migliorini di presenziare all’udienza e di depositare ulteriori memorie e documenti, con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per violazione del combinato disposto degli articoli 33, comma 2, dello Statuto della FIGC e 25 bis del Regolamento LND), in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dal reclamante, stante il vizio di notifica, annullava l’impugnata decisione e rinviava alla C.A.E. per la sola convocazione e l’esame del merito.

L’1.4.2022 la C.A.E. comunicava alle parti la fissazione della nuova udienza per il 21.4.2022.

Con la memoria integrativa del 12.4.2022 il calciatore ha chiesto – ferme le decadenze e preclusioni già maturate nei confronti dell’USD Lavello per effetto delle decisioni della C.A.E. e del T.F.N. – la condanna della società: • in via principale, al pagamento della somma complessiva di euro 43.600,00 “*deontati gli importi eventualmente medio tempore percepiti documentati secondo le prescritte modalità ex art. 25 bis, sesto comma, Regolamento L.N.D., oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria*”; • in via subordinata, al pagamento della somma di euro 12.000,00 (“*pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022 e marzo 2022, oltre all’importo delle mensilità che scadranno, matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della*

Commissione Accordi Economici, decontati gli importi eventualmente medio tempore percepiti documentati secondo le prescritte modalità ex art. 25 bis, sesto comma, Regolamento L.N.D., oltre interessi dal dì del dovuto al saldo”); • in via ulteriormente subordinata la conferma della decisione della C.A.E. pubblicata il 24.2.2022.

Il calciatore, nella propria memoria, ha dedotto *inter alia*: • che la società, l’11.3.2022, ha effettuato in suo favore un pagamento “meramente parziale” di euro 11.543,00 “*nel prospettato adempimento della decisione della C.A.E.*”; • di essere pienamente facoltizzato e legittimato, anche ex art. 1460 c.c., a sospendere la propria prestazione a fronte dell’omesso pagamento di tutte le mensilità maturate ed esigibili alla data del ricorso (dicembre 2021, gennaio-febbraio-marzo 2022).

La memoria della società del 13.4.2022, stante l’inammissibilità della memoria di costituzione (trasmessa tardivamente il 4.1.2022) e la decisione del T.F.N., non è stata esaminata né presa in considerazione da questa Commissione.

All’udienza del 21.4.2022 sono comparsi i difensori delle parti i quali, dopo essersi riportati ai propri scritti difensivi ed aver insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, hanno chiesto – anche in considerazione dell’invito della C.A.E. a valutare l’ipotesi di una definizione bonaria della controversia – un rinvio per sottoporre ai rispettivi assistiti la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva.

La C.A.E., in accoglimento dell’istanza congiunta delle parti, ha disposto un primo rinvio della decisione al 5.5.2022, precisando che le parti avrebbero dovuto comunicare entro quella data l’esito della trattativa.

Il 4.5.2022 le parti, con due distinte pec, hanno confermato alla C.A.E. la pendenza delle trattative, chiedendo un nuovo rinvio in una data successiva al 15 maggio 2022 (istanza che veniva tempestivamente accolta dalla C.A.E.), impegnandosi a comunicare, prima della data del nuovo rinvio, l’intervenuta conclusione ed esecuzione dell’accordo ovvero il suo mancato perfezionamento.

Il 20.5.2022 le parti, sempre con due distinte pec, hanno comunicato alla C.A.E. l’intervenuta formalizzazione, in data 19.5.2022, di una “*Scrittura privata di transazione*” nonché l’avvenuto pagamento del *quantum* transattivo da parte della società in favore del calciatore, con conseguente rinuncia al procedimento e richiesta di sua estinzione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere, confermando, anche sulla scorta di quanto precedentemente accertato e stabilito con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 95/CS CAE del 24.2.2022, la restituzione della tassa reclamo versata (sempre che la stessa, nelle more, non sia già stata restituita), subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SICIGNANO/S.S.D.BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.6.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Pietro Sicignano ricevuto a mezzo pec il 13.5.2022, regolarmente notificato il 4.3.2022 alla SSD Brindisi Football Club (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della SSD Brindisi Football Club (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione ad esso allegata, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del difensore all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico pluriennale ai sensi dell'art. 94 ter NOIF sottoscritto il 4.9.2020 con la SSD Brindisi Football Club, per un compenso annuo lordo, quanto alla stagione sportiva 2020/2021, di euro 29.562,50 (oltre ad un'ulteriore indennità di euro 5.000,00) e, quanto alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di euro 29.562,50 (oltre ad un'ulteriore indennità di euro 11.000,00). Il sig. Sicignano, in particolare, ha dedotto: • di essere stato tesserato con la SSD Brindisi Football Club per l'intera stagione sportiva 2020/2021 e parzialmente, fino alla data del 24 settembre 2021, per la stagione sportiva 2021/2022; • di aver sempre correttamente svolto l'attività sportiva per la SSD Brindisi Football Club e di essere rimasto a disposizione della stessa fino alla data 24 settembre 2021, data nella quale è stato trasferito ad altra Società; • che la SSD Brindisi Football Club, al termine della stagione sportiva 2020/2021, retrocedeva nel Campionato di Eccellenza ma che, a seguito della "domanda di ripescaggio", era regolarmente riammessa al Campionato Nazionale di Serie D (Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 12.8.2021); • che l'accordo economico biennale sottoscritto dal calciatore è risultato, quindi, valido anche per la stagione sportiva 2021/2022 e con esso anche il tesseramento (in quanto l'accordo economico ex art. 94 NOIF ha comportato che la durata del tesseramento coincidesse con la durata dell'accordo stesso); • che tale circostanza è stata confermata anche dalla LND con mail del 9.9.2021, a seguito del quesito posto dal calciatore relativamente al fatto che non risultasse svincolato alla fine della stagione sportiva 2020/2021; • che la risposta della LND è stata nel senso che l'accordo economico biennale, considerata la riammissione della società al campionato di serie D, fosse perfettamente valido e efficace, così vincolando anche il tesseramento

del calciatore con la predetta società per la stagione sportiva 2021/2022, fino alla scadenza dell'accordo economico (fatto salvo un eventuale accordo tra le parti per risolvere il rapporto, com'è avvenuto nel caso di specie a seguito del trasferimento del sig. Sicignano ad altra compagine); • che la società, per la stagione sportiva 2020/2021, gli aveva corrisposto al la minor somma di Euro 5.500,00 e di aver, inoltre, percepito la somma di euro 6.800,00 a titolo di contributi erogati da Sport e Salute S.p.A., residuando in suo favore un credito di euro 22.262,50 (*“risultato ottenuto dal seguente calcolo: accordo economico euro 29.562,50 + indennità euro 5.000,00 = euro 34.562,50; al quale importo andranno sottratte le somme di euro 5.500,00 percepite dalla società e 6.800,00 percepite da Sport e Salute S.p.A.”*); • che la società, per la stagione sportiva 2021/2022, nulla gli aveva corrisposto, residuando in suo favore un credito di euro 9.557,20 [*“calcolato nel seguente modo: somma tra l'importo indicato nell'accordo economico pari ad euro 29.562,50 e l'indennità di euro 11.000,00. Il totale risultato di euro 40.562,50 è stato diviso per i giorni dei 12 mesi della stagione sportiva (365 giorni), così da ricavare il dato unitario giornaliero di euro 111,13, che è stato poi moltiplicato per 86 giorni (dal 1 luglio 2021 al 24 settembre 2021): con un risultato pari al credito di euro 9.557,20”*]; • di essere, dunque, creditore verso la SSD Brindisi Football Club di un importo totale di euro 31.819,70.

Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna della SSD Brindisi Football Club al *“pagamento della somma di Euro 31.819,70, per tutti i motivi sopra esposti”*.

All'udienza dell'8.6.2022 il sostituto processuale del difensore del ricorrente (giusta delega ritualmente depositata agli atti) si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene parzialmente fondato il ricorso considerato che la documentazione prodotta in atti – in particolare l'Accordo Economico – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Sicignano con riferimento alle somme ancora dovute per la stagione sportiva 2020/2021, risultando provata sia la conclusione dell'Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter NOIF – alla stregua del quale viene richiesto il pagamento – sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e delle somme *medio tempore* percepite.

Quanto, invece, alle somme richieste per la stagione sportiva 2021/2022, dalla documentazione versata in atti e sulla scorta della normativa federale applicabile, si ritiene che la società nulla debba al calciatore.

Si evidenzia, al riguardo, che – diversamente da quanto risulterebbe dai documenti allegati al ricorso – al caso di specie non può certamente applicarsi l'art. 94 quater NOIF (che, peraltro, disciplina i rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D.), né d'altronde – *rectius*: non solo – l'art. 32 bis, secondo comma, NOIF (*“...In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico”*), bensì è necessario considerare il disposto dell'art. 94 ter, comma 7, ultimo capoverso, NOIF: *“Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali”*.

Sono circostanze pacifiche, infatti, sia l'intervenuta retrocessione della SSD Brindisi Football Club nel Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2020/2021, sia che l'evento *de quo* ha determinato *ipso facto* la cessazione dell'efficacia dell'accordo pluriennale.

L'ammissione della società, quale ripescata al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022, disposta con il Comunicato n. 83 del 12 agosto 2021 (cfr. doc/5), non può certamente ridare efficacia all'accordo *de quo*, tantomeno retroattivamente (*rectius*: senza soluzione di continuità) come pretenderebbe il calciatore.

Se così non fosse si creerebbe, infatti, il paradosso che tutti gli accordi economici stipulati tra i singoli calciatori di una società retrocessa ed altre società (in virtù di quanto stabilito dall'art. 94 ter, comma 7, ultimo capoverso, NOIF), nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio della stagione sportiva successiva a quella nella quale è intervenuta la retrocessione e la data dell'eventuale ripescaggio (nel caso di specie ben 43 giorni), dovrebbero essere resi – poi – invalidi per il solo fatto della reviviscenza dei precedenti accordi pluriennali (la cui efficacia, nel frattempo, sarebbe peraltro venuta meno ai sensi della norma sopra ricordata) stipulati tra i singoli calciatori e la società prima retrocessa e, poi, ripescata (ciò con ogni logica conseguenza anche in termini di certezza dei rapporti all'interno dell'ordinamento sportivo).

Ad abundantiam si rileva, peraltro, come sia stato lo stesso calciatore, il 9 settembre 2021 (a distanza, dunque, di ben 71 giorni dal termine della stagione sportiva 2020/2021 e di circa un mese dal ripescaggio della società in Serie D) ad aver chiesto alla LND di essere svincolato al 1° luglio 2021 (cfr. doc/6), dimostrando inequivocabilmente la sua – giusta – consapevolezza di non essere più legato, da quest'ultima data, all'accordo stipulato con la SSD Brindisi Football Club (ciò con ogni logica conseguenza anche con riferimento al fatto che, in quel periodo, il sig. Sicignano non abbia, comunque, prestato la sua attività sportiva in favore della società resistente).

Accertata, dunque, la parziale fondatezza del ricorso si ritiene che la SSD Brindisi Football Club debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 22.262,50,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie parzialmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la SSD Brindisi Football Club, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Pietro Sicignano dell'importo di euro 22.262,50,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: ln.d.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società SSD Brindisi Football Club di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

12) RICORSO DELCALCIATORE Riccardo ROTULO/S.S.D.BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.6.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Riccardo Rotulo del 26.4.2022 (ricevuto a mezzo pec il 5.5.2022),

regolarmente notificato il 5.5.2022 alla SSD Brindisi Football Club (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della SSD Brindisi Football Club (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione ad esso allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il proprio difensore all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SSD Brindisi Football Club, per la stagione sportiva 2020/2021 (con decorrenza dal 19.2.2021), a fronte di un compenso globale lordo di euro 3.600,00. Il sig. Rotulo, in particolare, ha dedotto: • che la società non ha provveduto ad onorare integralmente l'accordo economico, avendogli versato esclusivamente la minor somma di euro 250,00; • di aver percepito indennità governative per complessivi euro 2.000,00; • di essere, alla data del ricorso, ancora creditore dalla società della somma residua di euro 1.350,00. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna della SSD Brindisi Football Club al *“pagamento della somma di € 1.350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria in relazione all'accordo economico debitamente sottoscritto dalle parti, e/o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”*.

All'udienza dell'8.6.2022 il difensore del ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la documentazione prodotta in atti – in particolare l'Accordo Economico – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Rotulo, risultando provata sia la conclusione dell'Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. – alla stregua del quale viene richiesto il pagamento – sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e delle somme *medio tempore* percepite.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la SSD Brindisi Football Club debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 1.350,00 e degli interessi dal dovuto al saldo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la SSD Brindisi Football Club, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Riccardo Rotulo dell'importo di euro 1.350,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: ln.d.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società SSD Brindisi Football Club di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 4 Luglio 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete